

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO EMILIA.

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI.

1 - CONTENUTO DELL'ATTO DI CITAZIONE

1.1 - Fissazione del termine a comparire

Si raccomanda all'avvocato la fissazione in atto di citazione, in favore del convenuto, di un termine a comparire non inferiore a 90 giorni dalla consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario.

1.2 - Avviso di garanzia al convenuto

Inserimento in atto di citazione di una chiarificazione in chiave garantistica del contenuto dell'invito rivolto al convenuto, ex art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, a fronte della modifica introdotta all'art. 167 c.p.c. dal decreto competitività, la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga formula: *"si invita il convenuto a rivolgersi tempestivamente ad un difensore per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il deposito di atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata, con l'avvertimento che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui all'art. 167, 2 e 3 comma, c.p.c."*

1.3 - Iscrizione a Ruolo

All'atto della iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione.

Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato sia dalla cancelleria che dal giudice in ogni fase di assegnazione della causa medesima.

Si raccomanda la predisposizione della nota di iscrizione a ruolo completa di codice a barre.

1.4 - Trasmissione del fascicolo al giudice; differimento della prima udienza

Le cancellerie provvederanno a trasmettere il fascicolo di ufficio al giudice istruttore immediatamente dopo la sua designazione, al fine di consentirgli un tempestivo esame dello stesso, anche al fine dell'efficace utilizzazione dello strumento del differimento dell'udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 168 *bis*, 5° c., c.p.c..

1.5 - Costituzione dei convenuti

Si auspica che la costituzione del convenuto avvenga tempestivamente, nei venti giorni antecedenti l'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c..

I difensori comunicheranno tempestivamente alla controparte la propria costituzione in giudizio.

2 - AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

2.1 - Segnalazione nel primo atto depositato

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ne darà atto nel primo atto difensivo, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

3 - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO

3.1 - Predisposizione e tenuta dei fascicoli di parte; produzione dei documenti

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo.

In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.

Gli avvocati provvederanno a numerare progressivamente non solo i documenti depositati con i primi atti del giudizio, ma anche quelli successivi, ricollegandosi alla numerazione di quelli già in atti. Inoltre, provvederanno a depositare copia dei documenti prodotti in corso di giudizio per ciascuna delle parti costituite.

3.2 - Consultazione dei fascicoli d'ufficio in udienza

La consultazione del fascicolo avviene in aula di udienza ovvero, previa espressa autorizzazione del giudice, sarà consentito estrarre copie uso studio a cura della parte utilizzando la fotocopiatrice adiacente all'aula d'udienza.

3.3 - Copia di atti e documenti per le controparti

Gli avvocati che depositino documenti in corso di giudizio provvederanno a depositare copia di detti documenti, ove sia possibile, per ciascuna delle parti costituite e comunque a metterli a disposizione.

Si raccomanda agli avvocati, ove sia richiesto e sia possibile, di mettere a disposizione della controparte anche copia dei documenti depositati su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (*floppy*, *cd-rom*, etc.).

4 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI E TRA QUESTE E LA CANCELLERIA

4.1 - Indicazione dei dati per le comunicazioni

Gli avvocati ed i c.t.u. si impegnano a fornire tutti i dati utili per consentire un'agevole comunicazione reciproca (numeri di telefono e di *fax*, indirizzi di posta elettronica).

I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di *fax* e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento, e provvederanno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti dati.

In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante *fax* o posta elettronica.

Gli avvocati che abbiano indicato nei propri scritti difensivi il numero di *fax* presso cui ricevere le comunicazioni da parte della cancelleria avranno cura di garantire che l'apparecchio *telex* ricevente sia acceso e regolarmente funzionante durante l'orario di apertura del proprio studio professionale e nella mattinata della giornata di sabato.

4.2 - Comunicazione integrale dei provvedimenti

Si raccomanda alle cancellerie di comunicare il provvedimento integrale e non solo il dispositivo specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorre il termine per l'impugnazione.

5 - SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

5.1 - Affissione del ruolo e degli avvisi di cancelleria nell'aula d'udienza

Il ruolo dell'udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene.

5.2 - Orario delle udienze

Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

5.3 - Variazione del luogo di svolgimento delle udienze

Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.

5.4 - Udienze straordinarie e pomeridiane

Si raccomanda che venga concordata tra le parti e il giudice la fissazione di eventuali udienze pomeridiane.

5.5 - Partecipazione delle parti alle udienze

Gli avvocati e i magistrati richiamano l'importanza della osservanza del contenuto dell'art. 84 disp. att. c.p.c., con particolare riferimento al precetto per le parti di assistere all'udienza in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del difensore, l'autorizzazione ad interloquire.

I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

5.6 - Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza.

Il giudice, venuto a conoscenza della sua impossibilità di tenere l'udienza, si adopererà per organizzare al meglio la propria sostituzione.

I giudici e i difensori anche se in sostituzione si impegnano a giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che:

- sia assicurata la effettiva trattazione, in udienza, delle questioni rilevanti per il giudizio;
- sia effettivamente privilegiata la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

5.7 - Puntualità delle udienze

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).

5.8 - Redazione dei verbali di udienza

La verbalizzazione delle attività di udienza si svolgerà preferibilmente con l'uso degli strumenti informatici e particolarmente per l'assunzione delle prove. La verbalizzazione avverrà comunque sotto la direzione del giudice.

5.9 - Deduzioni scritte allegare al verbale di udienza

Previa comunicazione alla controparte, sono ammesse note a verbale predisposte in via anticipata dalle parti, purché presentino lunghezza limitata (massimo due pagine), contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte, forma decorosa.

5.10 - Precisazione delle conclusioni

Gli avvocati preciseranno le conclusioni per esteso con apposito foglio e avranno cura di trasmettere al giudice e alle controparti le conclusioni precisate via *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica che, per ciascun magistrato, è composto da nome.cognome@gjustizia.it.

5.11 - Prime udienze, in generale

Alla prima udienza di comparizione si eviterà la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'istanza ex art. 648 c.p.c. sarà di regola decisa all'udienza ex art. 183 c.p.c. se il convenuto opposto si sia costituito entro 20 giorni prima dell'udienza indicata in citazione o ex art. 168 *bis* 5 co. c.p.c..

5.12 - Chiamata in causa di terzo

L'eventuale richiesta di chiamata di terzo da parte del convenuto dovrà essere evidenziata nell'instestazione e redatta in forma di istanza al giudice.

5.13 - Udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. (nel c.d. "rito competitivo")

Le attività di cui all'art. 183 c.p.c. si esauriscono tendenzialmente in una unica udienza (udienza *uno actu*).

Oltre che nei casi espressamente regolati dalla legge (art. 183, 1 comma, c.p.c.), il giudice in via eccezionale può compiere le attività di cui all'art. 183 c.p.c. in più udienze. Il differimento ad altra udienza può avvenire, esemplificativamente:

- a) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il convenuto si sia costituito oltre i termini di legge, per decidere sulle richieste preliminari (artt. 648 e 649 c.p.c.);
- b) in caso debbano essere affrontate questioni pregiudiziali o di merito che richiedono una più approfondita trattazione, eventualmente anche con assegnazione alle parti di termini per note scritte;
- c) in caso di esercizio da parte del giudice di poteri ufficiosi di cui, ad esempio, agli artt. art. 117, 118, 185 e 213 c.p.c.;
- d) nel caso in cui il giudice ritenga opportuno disporre preliminarmente una c.t.u. In tali casi, il giudice dispone a verbale il rinvio ad altra udienza espressamente facendo salvi i diritti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 183, c.p.c. (formula esemplificativa di rinvio: "...il G.I. rinvia la causa all'udienza del gg/mm/aa, ore xx, salvi i diritti di cui al comma 5 dell'art. 183 c.p.c. ed impregiudicato ogni provvedimento in ordine ai termini perentori di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c.");
- e) quando è richiesto dalle parti per assicurare l'uniforme decorrenza dei termini per memorie ex art. 183 c.p.c.;
- f) preferibilmente il giudice fissa poi una successiva udienza per la decisione sulle istanze istruttorie nel contraddittorio delle parti.

5.14 - Memorie ex art 183 cpc

I difensori possibilmente indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova.

I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova avvenga con generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che".

I difensori ripeteranno nelle memorie istruttorie anche le istanze istruttorie già formulate nel caso del giudizio.

5.15 - Contenuto degli atti difensivi

Si invitano i difensori a redigere atti difensivi sintetici ed essenziali nell'argomentare e ad evitare il deposito di atti meramente ripetitivi di difese già svolte.

5.16 - Termini per memorie autorizzate e altri adempimenti

I magistrati nell'indicare nei propri provvedimenti la data entro la quale le parti debbono compiere attività processuale concessa o disposta avranno cura, per quanto possibile, di non fissare date corrispondenti a giorni prefestivi (per esempio 14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre) e di diversificare i giorni di scadenza.

5.17 - Discussione e decisione sulle domande istruttorie

Il giudice in linea di massima adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza, previa discussione orale del *thema probandum*.

Si raccomanda che gli avvocati provvedano alla citazione dei testi in modo che questi ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo.

Nella citazione i difensori avranno cura di indicare sia l'orario fissato per l'escussione di ciascun teste, sia l'indicazione del giudice.

5.18 - Intimazione dei testimoni

L'intimazione del testimone dovrà indicare anche l'indirizzo per esteso (via, numero civico, città) dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l'udienza, nonché il nome e cognome del magistrato avanti il quale si dovrà comparire.

5.19 - Assunzione della prova testimoniale

Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

5.20 - Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio

Si raccomanda al giudice:

- a) nell'ordinanza che ammette la c.t.u., di formulare il quesito ed indicare i riferimenti identificativi conosciuti del consulente non iscritto all'albo;
- b) all'udienza di conferimento dell'incarico o in sede di formulazione del quesito:
 - b1) di fissare il termine per l'eventuale nomina del CTP non oltre tre giorni prima l'inizio delle operazioni peritali con contestuale comunicazione alle controparti a mezzo fax o e.mail ed al CTU oltre al deposito nella cancelleria;
 - b2) di invitare il CTU a comunicare l'inizio delle operazioni stabilito in udienza e/o eventuali rinvii al difensore delle parti ed ai CTP;
 - b3) di invitare il c.t.u. a trasmettere una prima bozza dell'elaborato (prima del suo deposito) ai c.t.p., assegnando loro un termine per osservazioni, per poi prendere posizione su di esse nella stesura definitiva dell'elaborato peritale;
 - b4) di invitare il c.t.u. a depositare tante copie della relazione e dei relativi allegati (anche su supporto magnetico) quante sono le parti costituite;
 - b5) di concedere al c.t.u. un termine per il deposito dell'elaborato che scada almeno 30 giorni prima dell'udienza di rinvio;
 - b6) di concedere alle parti un termine necessario per il deposito di note finali sulla c.t.u. fino a 10 giorni prima l'udienza di rinvio;
 - b7) di evidenziare al c.t.u. la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (riduzione dell'onorario a norma dell'art. 52 del d.p.r. n. 115/02).

5.21 - Rinvii delle udienze

Si raccomanda che nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli avvocati.

I rinvii delle cause verranno fatti a ora fissa in modo da evitare, in linea di principio e salvo che per le cause per le quali non siano previsti incombenti particolari e di maggior durata, sovrapposizioni di orario. Verrà prestata ogni cura al rispetto dell'orario delle udienze fissate per incombenti istruttori e in particolare per l'assunzione di testimoni e giuramenti di c.t.u..

5.22 - Rinvii per espletamento prove

Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

Nel caso di impossibilità a recarsi dal giudice, i difensori potranno presentare una richiesta congiunta per la fissazione di un nuovo orario o di una nuova udienza.

5.23 - Rinvii per trattative

Nel caso di rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, si darà atto nel verbale della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza anche per impedimento del sostituto del giudice, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione *fax* o posta elettronica.

5.24 - Attività dei giudici onorari

L'attività del sostituto d'udienza (giudice onorario di Tribunale) deve svolgersi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. ter e ss. dell'ordinamento giudiziario, nonché delle circolari del C.S.M. in materia.

5.25 - Rinvii per impedimento delle parti o dei testi

Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

6 - EMISSIONE E REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

6.1 - Redazione e sottoscrizione dei provvedimenti

I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.

7 - LA DECISIONE DELLA CAUSA

7.1 - Deposito della nota spese

Entro i termini previsti per le conclusioni e le repliche il difensore depositerà la nota spese, analiticamente redatta e con la chiara indicazione dello scaglione di valore applicato.

7.2 - Redazione di provvedimenti di condanna al pagamento

Il giudice avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile, nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro (soprattutto in materia familiare), la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione con indicazione, per quest'ultima, dei relativi parametri. In relazione a ciò, i legali avranno cura di indicare nella nota spese il valore della causa, lo scaglione tariffario, i fattori moltiplicativi riportando analiticamente spese, anticipazioni, diritti ed onorari.

7.3 - Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

A seconda della natura e della difficoltà delle questioni da decidere il giudice emetterà la sentenza nelle forme semplificate previste dall'art. 281 *sexies* c.p.c. da considerarsi come modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito, delle cause in diritto di natura seriale.

Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.

Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

7.4 - Liquidazione delle spese di lite

Nella redazione delle note spese gli avvocati indicheranno il valore della causa e la percentuale di importanza e difficoltà applicata e riporteranno in modo chiaro i totali delle voci dei diritti, degli onorari e delle spese imponibili e non.

Il provvedimento di liquidazione sarà, quantomeno nelle sentenze, redatto secondo la seguente formula: “... spese del giudizio che si liquidano per diritti in € ..., per onorari in € ..., per 12,50% di spese generali ex art. 14 tariffa forense in € ..., per spese imponibili in € e per anticipazioni non imponibili in € ..., così complessivamente in € ..., oltre I.V.A. e C.A.P. sulle poste a ciò soggette, come per legge”.

7.5 - Fissazione di udienza per la rinuncia agli atti

Per la rinuncia agli atti del giudizio gli avvocati possono depositare istanza congiunta di anticipazione di udienza, indicando al giudice eventuali necessità delle parti sui giorni e gli orari della comparizione. Nei casi urgenti e quando le parti sono presenti il giudice può fissare la comparizione nello stesso giorno del deposito dell'istanza di anticipazione di udienza.

7.6 - Transazione di cause già trattenute in decisione

Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice perché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione dal ruolo o l'estinzione.

7.7 - Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori

I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia.